



REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO  
IL TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO  
SEZIONE LAVORO

in persona del Giudice dott. Giulia Marzia Locati ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

nella causa iscritta al n. r.g. /2015 promossa da:

, ass. avv. Mario Fezzi, Maurizio Borali e Stefano Chiusolo;

RICORRENTE

contro

ISTITUTO NAZIONALE DI PREVIDENZA DEI GIORNALISTI ITALIANI "GIOVANNI AMENDOLA" (I.N.P.G.I.), in persona del legale rappresentante, ass. avv. Paola Tortato e Francesco De Sio

RESISTENTE

**OGGETTO:** Altre controversie in materia di previdenza obbligatoria

**SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE**

Con ricorso depositato il 28 gennaio 2015 si rivolgeva al Tribunale ordinario di Milano, in funzione di giudice del lavoro di primo grado, affermando di aver iniziato a lavorare, come giornalista professionista, per conto di / (già ( )) nel luglio del 2009, con formalizzazione del rapporto per i primi due anni mediante contratti di collaborazione stipulati formalmente con la società ; di essere stata assunta da nel giugno del 2011 tramite un contratto a termine, interrottosi il 30 giugno 2012, alla formale scadenza dello stesso; di aver iniziato ad usufruire dell'indennità di disoccupazione a far data dall'1 luglio 2012; che con sentenza del 28 maggio 2013, il Tribunale di Milano aveva accertato e dichiarato la natura subordinata e a tempo indeterminato del rapporto *de quo* a decorrere dal 1 luglio 2011 e condannato la società alla ricostituzione dello stesso, oltre al risarcimento; che alla ricorrente veniva pertanto richiesto di restituire quanto erogato, a titolo di l'indennità di disoccupazione, dal 28 al 31 maggio 2013; che il rapporto si interrompeva nuovamente con comunicazione aziendale in data 5 novembre 2013, per

giustificato motivo oggettivo, con esonero della lavoratrice dal periodo di preavviso ed impegno della società al pagamento dell'indennità sostitutiva dello stesso; che pertanto aveva richiesto all'I.N.P.G.I. di poter fruire di un nuovo periodo di indennità di disoccupazione, in quanto a seguito della sentenza innanzi richiamata la datrice di lavoro le aveva regolarmente versato i contributi previdenziali relativi a sei mensilità e quattro giorni (dal 28 maggio al 30 novembre 2013), oltre a due mensilità di indennità sostitutiva del preavviso; che l'I.N.P.G.I. aveva però rilevato che le sarebbero spettati solamente due mesi residui, in quanto il periodo di rioccupazione non aveva superato i sei mesi. La ricorrente contestava tale decisione dell'I.N.P.G.I. e rilevava che, data la corresponsione del preavviso, il rapporto in esame doveva intendersi risolto alla data del 31 gennaio 2014.

Concludeva chiedendo che venisse accertato e dichiarato il proprio diritto a fruire di un nuovo periodo di indennità di disoccupazione, a far data dall'1 febbraio 2014, con conseguente condannare dell'I.N.P.G.I. a corrisponderle l'indennità di disoccupazione, nella misura e per il periodo massimo previsti dal regolamento I.N.P.G.I. Con vittoria delle spese.

Costituendosi in giudizio, l'ISTITUTO NAZIONALE DI PREVIDENZA DEI GIORNALISTI ITALIANI "GIOVANNI AMENDOLA" (I.N.P.G.I.) chiedeva il rigetto del ricorso sulla base del fatto che ai sensi dell'art. 24, punto 4, del proprio regolamento in caso di rioccupazione per un periodo non superiore a sei mesi il trattamento di disoccupazione deve essere sospeso per riprendere successivamente fino alla scadenza del periodo massimo indennizzabile e che dunque la sig. [REDACTED] non avrebbe potuto legittimamente avanzare una nuova domanda, ma soltanto godere del periodo residuo. Chiedeva pertanto il rigetto del ricorso, con vittoria delle spese.

Ritenuta la causa matura per la decisione senza necessità di attività istruttoria, il Giudice invitava le parti alla discussione all'udienza del 16 aprile 2015 e decideva dando lettura del dispositivo in calce.

Il ricorso è infondato e deve essere respinto per i motivi che seguono.

Appare opportuno richiamare le tappe cronologiche della vicenda in esame.

Dopo la cessazione del rapporto di lavoro il 30 giugno 2012 la ricorrente aveva usufruito dell'indennità di disoccupazione dal 1 luglio 2012 al 31 maggio 2013; la sig. [REDACTED] era poi stata - in forza di una sentenza di questo Tribunale - riammessa in servizio a fare data dal



28 maggio 2013, con conseguente restituzione di quanto percepito a titolo di indennità dal 28 al 31 maggio 2013. Il 5 novembre 2013 la datrice di lavoro le aveva nuovamente intimato il licenziamento, con effetto immediato e corresponsione dell'indennità sostitutiva del preavviso nella misura di due mensilità (cfr. doc. n. 4 prodotto da parte ricorrente). Con comunicazione del 6 novembre 2013 (prodotta come doc. n. 5 da parte ricorrente) la sig. [redacted] dichiarava di essere senza lavoro dal 5 novembre 2013 e chiedeva di poter percepire un nuovo trattamento di disoccupazione.

Con riferimento al trattamento di disoccupazione, l'art. 24 punto 4 del regolamento I.N.P.G.I. (la cui applicabilità non è contestata dalle parti in causa) distingue due ipotesi:

- a. Periodo di rioccupazione superiore a sei mesi: il trattamento di disoccupazione riprende *ex novo*;
- b. Periodo di rioccupazione non superiore a sei mesi: il trattamento di disoccupazione precedentemente erogato riprende fino allo scadere del limite massimo indennizzabile.

Considerato non contestato tra le parti il *dies a quo* (28 maggio 2013, giorno di riammissione in servizio in forza della sentenza) è invece necessario individuare il momento in cui si è interrotto nuovamente il rapporto di lavoro per verificare se la sig. [redacted] sia stata o meno rioccupata per sei mesi.

Parte ricorrente ritiene che i sei mesi siano stati superati per due ordini di ragioni:

1. *In primis* perché ai sensi dell'art. 25 del CCNL Aeranti - Corallo (applicato al rapporto di lavoro in questione e prodotto come doc. n. 6 da parte ricorrente) "*Quando la cessazione del rapporto di lavoro giornalistico avvenga per licenziamento o per morte del prestatore d'opera, lo stipendio ed ogni altro assegno mensile fisso cessano con la fine del mese nel quale siano avvenuti il licenziamento o la morte*", con la conseguenza che il recesso intimato alla ricorrente può avere effetto solo dalla fine di novembre 2013, ed in questo senso, il periodo di 6 mesi di effettiva rioccupazione (dal 28 maggio 2013 al 30 novembre 2013) risulterebbe pacificamente superato (essendo infatti trascorsi 6 mesi e 4 giorni);

2. *In secundis* perché una volta cessato il rapporto, alla lavoratrice è stato altresì riconosciuto il diritto a percepire l'indennità di mancato preavviso, che corrisponde, ai sensi dell'art. 25 CCNL Aeranti - Corallo, "*a 2 mesi di retribuzione per il tele - radiogiornalista con oltre*

24 mesi di attività lavorativa nel settore giornalistico", con la conseguenza che il rapporto di lavoro dovrebbe ritenersi definitivamente concluso solamente il 31 gennaio 2014.

Parte resistente ritiene invece che il rapporto si sia interrotto nel momento in cui è stato intimato licenziamento, con conseguente mancato superamento del periodo di rioccupazione di sei mesi.

Entrambi gli argomenti di parte ricorrente non colgono nel segno.

Certamente il rapporto di lavoro in esame non può dirsi concluso a gennaio 2014, atteso che ciò implicherebbe conferire un'efficacia reale al preavviso. Un risalente orientamento giurisprudenziale, riteneva in effetti che nonostante l'immediata estromissione di fatto, il rapporto dovesse considerarsi giuridicamente estinto (con tutte le conseguenze, ed in particolare il fatto che non risultavano pregiudicati i diritti che, qualora fosse stato lavorato, sarebbero maturati nel corso di esso) nel giorno che altrimenti sarebbe stato l'ultimo del preavviso lavorato (si veda da ultimo Cassazione, sez. L, Sentenza n. 11094/2007).

Al contrario, la più recente giurisprudenza - che questo Giudice ritiene di condividere - ha chiarito che *"Il preavviso di licenziamento non ha efficacia reale, bensì obbligatoria, con la conseguenza che, nell'ipotesi in cui una delle parti eserciti la facoltà di recedere con effetto immediato, il rapporto si risolve immediatamente, con l'unico obbligo della parte recedente di corrispondere l'indennità sostitutiva"* (Cassazione, Sez. L, Sentenza n. 15495 del 11/06/2008 poi confermata da Sez. L, Sentenza n. 21216 del 05/10/2009).

A ben vedere però il rapporto in esame non può dirsi risolto neanche al 30 novembre 2013 per il sol fatto che la percezione delle competenze economiche è fissata convenzionalmente alla fine del mese anzi che alla data dell'intimato licenziamento.

Tale interpretazione finirebbe con il posticipare la data di risoluzione del rapporto per il mero fatto che la busta paga è stata emessa alla fine del novembre 2013 e che le relative competenze sono state corrisposte in tale momento, confondendo la data di risoluzione del rapporto con il momento in cui parte resistente ha dato adempimento all'ultima obbligazione nascente dal rapporto contrattuale *de quo*. Contro tale testi osta peraltro anche il dato letterale sia della busta paga in esame, la quale indica nel 5 novembre 2013 la data di cessazione del rapporto di lavoro, tant'è che la retribuzione è calcolata solo per quattro giorni (cfr. doc. n. 9



prodotto da parte ricorrente), che la lettera di licenziamento (cfr. doc. n. 4 prodotto da parte ricorrente), nella quale si precisa che il licenziamento deve intendersi "con effetto immediato".

Per le ragioni innanzi esposte, la sig. [redacted] è stata rioccupata dal 28 maggio 2013 al 5 novembre 2013, ossia per un periodo inferiore ai sei mesi, con la conseguenza che non ha diritto a fruire di un nuovo periodo di indennità di disoccupazione.

Le spese di lite, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza.

#### PQM

Visto l'art. 429 c.p.c., definitivamente pronunciando,

Rigetta il ricorso;

Condanna [redacted] a rimborsare a INPG - ISTITUTO NAZIONALE DI PREVIDENZA DEI GIORNALISTI ITALIANI le spese di causa liquidate in € 1.500, oltre Iva e Cpa;  
fissa il termine di 60 giorni per il deposito della sentenza.

Milano, 16 aprile 2015

#### IL GIUDICE

Dott. ssa Giulia Marzia LOCATI